

Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane (Misura 212)

Riferimento normativo

Articolo 36, lettera a), punto ii) e Articolo 37 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

Oltre alle zone montane, il territorio abruzzese presenta notevoli estensioni di aree collinari (con particolare riferimento alla collina interna) caratterizzate anch'esse da caratteristiche pedologiche e climatiche che esercitano un forte condizionamento per l'esercizio delle attività agricole. Tali ambienti produttivi non differiscono in modo sostanziale dagli ambienti della montagna; essi presentano uno scenario del tutto simile che si differenzia unicamente per una relativa minor incidenza dei fattori limitanti sui processi produttivi. Anche in questo caso, sussiste una maggior diffusione di aziende dedite ad ordinamenti produttivi di tipo estensivo che risentono in modo particolare delle crisi di mercato e del minor livello di sostegno diretto conseguente al nuovo regime disaccoppiato della PAC. Allo stesso modo, esercitano un ulteriore condizionamento la complessiva debolezza dell'ambiente socioeconomico (tessuti urbani, infrastrutture, servizi, ecc.) e la lontananza dai mercati di sbocco delle produzioni primarie.

Le aree collinari svantaggiate del territorio abruzzese sono dunque minacciate, al pari delle zone di montagna, di abbandono dei presidi aziendali e sono dunque esposte al medesimo processo conseguente di erosione demografica, innescando una dinamica negativa, non solo per lo squilibrio territoriale che ne consegue, ma anche per i potenziali impatti negativi sull'ambiente (erosione del suolo, dissesto idrogeologico, riduzione biodiversità, ecc.) correlati al venir meno dei numerosi servizi di tutela e conservazione delle risorse naturali propri dei modelli di agricoltura sostenibile che qui, più che altrove, hanno sempre trovato grande diffusione.

Nonostante il sostegno e gli aiuti dedicati in passato agli agricoltori che operano in queste zone del territorio, le condizioni di svantaggio che hanno condotto alla delimitazione delle aree svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE restano invariate; risulta, anzi, un loro progressivo aggravamento, collegato alla complessiva tenuta dei redditi agricoli e delle conseguenti possibilità di sopravvivenza anche delle aziende meno competitive.

Il principio di attuazione della Misura si fonda sull'obiettivo del mantenimento delle aziende nelle aree collinari del territorio regionale, indipendentemente dal loro orientamento produttivo. Questa è, infatti, la condizione necessaria per garantire una costante erogazione dei servizi ambientali utili al presidio territoriale che conseguono alla mera presenza del tessuto aziendale di queste zone. Quanto sopra scaturisce, in particolare, dagli obblighi per le aziende che accedono agli aiuti erogati da questa misura derivanti dal rispetto del regime di "condizionalità" istituito dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, così come recepito dal Decreto n°12541 del 21 dicembre 2006 e dalla delibera della Giunta della Regione Abruzzo n. 166 del 24/2/2007 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché del D.M. 18 ottobre 2007 n. 13286 recepito con delibera di Giunta Regionale n. 1304 del 17/12/2007.

Obiettivi e collegamento con le strategie dell'Asse

La Misura contribuisce direttamente al raggiungimento dell'obiettivo specifico "Tutela del territorio" in quanto favorisce la presenza di attività agricole in aree caratterizzate da forti svantaggi naturali nelle quali tali attività sono meno favorite economicamente. La vitalità della componente agricola consente altresì di preservare l'integrità ecologica e sistemica di tali aree favorendo, anche se in modo indiretto, il perseguimento dell'altro obiettivo specifico relativo alla "Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico". La prosecuzione dell'attività agricola nelle zone svantaggiate, garantendo il

mantenimento di una gestione attiva delle superfici agricole, in particolare attraverso l'attuazione della condizionalità, risulta difatti un elemento indispensabile per tutelare l'ambiente e gli spazi naturali.

Obiettivi operativi

- Compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività in aziende ubicate in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane.

Descrizione della misura

La compensazione del deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree montane caratterizzate da svantaggi naturali, viene operata mediante la corresponsione di due indennità:

- un'indennità per ettaro di superficie agricola, applicata sulla SAU aziendale ad esclusione delle superfici a pascolo e prato-pascolo;
- un'indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata a pascolo e prato-pascolo.

Il valore delle indennità compensative è diversificato in funzione:

- della gravità degli svantaggi naturali permanenti che maggiormente pregiudicano le attività agricole: le aziende situate nelle zone montane del territorio (come delimitate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE) percepiscono un'indennità unitaria (per ettaro di SAU) maggiore rispetto a quelle che sono ubicate in altre zone soggette a svantaggi naturali diverse da quelle montane;
- della dimensione aziendale: il sostegno viene erogato in base ad un criterio di scaglionamento decrescente dell'aiuto per classi di dimensione aziendale, a partire da una dimensione "minima" come appresso indicata;

Localizzazione

L'applicazione dell'indennità compensativa riguarda le zone svantaggiate del territorio regionale, come classificate ai sensi della direttiva 75/268/CEE. Tale indicazione si applica fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento che disciplina la materia.

Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile con età, per le persone fisiche, inferiore a 65 anni.

Nel caso di indennità concesse per superfici agricole sfruttate da una pluralità di agricoltori (pascoli), le stesse saranno concesse a ciascun agricoltore, in relazione alla propria quota di proprietà/possesso dimostrabile da idonea documentazione.

Condizioni di ammissibilità

Le indennità compensative sono accordate ad imprenditori agricoli che:

- coltivano una superficie minima di 2 ettari di SAU (al netto di superfici ad uso civico);
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto;
- risultano iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura (Istituto Nazionale Previdenza Sociale INPS) e/o risultano iscritti all'apposito registro delle imprese presso la Camera di Commercio;

- si impegnano a proseguire l'attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa;
- ottemperano ai requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del Reg. CE 1782/2003 e s.m.i. sul totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda;
- dimostrano di risiedere in un comune della Regione Abruzzo nel quale si applica la presente misura per non meno di 211 giorni/anno;

Priorità:

Qualora le risorse finanziarie risultassero insufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili saranno adottati i seguenti criteri di preferenza, elencati in ordine di priorità:

- Persone fisiche iscritte alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura (INPS);
- Età dei beneficiari inferiore ai 40 anni.

Entità e intensità dell'aiuto

L'aiuto è erogato sotto forma di premio annuale, per ettaro di SAU.

Per la SAU aziendale ad esclusione delle superfici a pascolo e prati-pascolo, l'importo massimo dell'indennità compensativa è fissato in Euro 120,00/ha di SAU in relazione al differenziale di redditività legato all'esercizio dell'attività agricola (nel rispetto della condizionalità) effettuato nelle zone di montagna caratterizzate da svantaggi naturali; tale importo è corrisposto in misura decrescente rispetto all'ampiezza aziendale come di seguito rappresentato:

- per una SAU compresa tra 2 e 5 ha: 120 Euro/ha;
- per una SAU fino a 10 ha: 120 Euro/ha per i primi 5 ha e 100 Euro/ha per la restante superficie;
- per una SAU fino a 20 ha: 120 Euro/ha per i primi 5 ha, 100 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha e 40 Euro/ha per la restante superficie;
- per una SAU fino a 70 ha: 120 Euro/ha per i primi 5 ha, 100 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha, 40 Euro/ha per la superficie fino a 20 ha, e 30 Euro/ha per la restante superficie;
- per una SAU oltre 70 ha: 120 Euro/ha per i primi 5 ha, 100 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha, 40 Euro/ha per la superficie fino a 20 ha, 30 Euro/ha per la superficie fino a 70 ha e 25 Euro/ha per la restante superficie, fino al massimo di 100 ha.

Le indennità per ettaro di SAU con foraggere avvicendate (ad esclusione dei pascoli e prati-pascoli) sono corrisposte ad aziende agricole, anche in assenza di bestiame.

Le indennità specifiche, corrisposte alla SAU a pascolo e prato-pascolo, sono determinate nella misura massima di 150,00 Euro/ha e secondo un parametro di carico UBA/ha compreso tra 0,2 e 3 precisando che al di sotto del limite minimo il premio sarà ricondotto al suddetto limite minimo.

Tale importo scaturisce dal valore del differenziale di reddito legato alle condizioni di svantaggio naturale.

Tale indennità viene corrisposta in modo decrescente rispetto all'ampiezza della superficie aziendale.

Pertanto l'importo dell'indennità viene corrisposto come segue:

- fino a 5 ha: 150 Euro/ha;
- fino a 10 ha: 150 Euro/ha per i primi 5 ha e 135 Euro/ha per la restante superficie;
- fino a 20 ha: 150 Euro/ha per i primi 5 ha, 135 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha e 90 Euro/ha per la restante superficie;
- fino a 50 ha: 150 Euro/ha per i primi 5 ha, 135 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha, 90 Euro/ha per la superficie fino a 20 ha, e 80 Euro/ha per la restante superficie.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

La presente Misura intende sostenere e promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree svantaggiate della Regione, in generale promuovendo il mantenimento delle aziende agricole e l'applicazione della condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/03.

Modalità attuative

La misura sarà attivata mediante la pubblicazione di bandi emanati dalla Regione.

Descrizione delle operazioni in corso

Risultano ancora da corrispondere sostegni, in riferimento all'applicazione del Reg. (CE) n.1257/99 (PSR 2000-2006 - Misura e) (per indennità compensative per le zone montane e per le zone svantaggiate), pari a 1.315.000,00 €, di cui 578.600,00 € a carico del FEASR.

Quantificazione degli obiettivi

Indicatori comuni (QCMV)

Tipo	Indicatore	Obiettivo
Realizzazione	Numero di ettari sotto impegno in zone montane	15.000
	Numero di imprenditori sotto impegno	1.000
Risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo (ettari) (a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (e) a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	15.000
Impatto	Inversione del declino della biodiversità	2,0%
	Manutenzione delle zone agricole e silvicole ad elevata valenza naturale	100,0%